



COMUNE DI ROMANA

(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI

TITOLO I

ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ART. 1 FINALITÀ ED ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ART. 2 REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ART. 3 COMUNICAZIONI PERIODICHE

ART. 4 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 5 ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ART. 6 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

TITOLO II

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 7 - OGGETTO E FINALITÀ

ARTICOLO 8 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 9 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI

ARTICOLO 10 - SOGGETTI BENEFICIARI

ARTICOLO 11 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 12 - MOTIVI D'ESCLUSIONE

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME

ARTICOLO 14 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

TITOLO III

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI

ART. 15 - FINALITÀ DEL PATROCINIO

ART. 16 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 17 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

ART. 18 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 20 - UTILIZZO IMPROPRIO DEL PATROCINIO

ART. 21 - NORME FINALI

TITOLO I

ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ART. 1 - FINALITÀ ED ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

3

Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto.

Per le finalità di cui al presente Regolamento, è istituito l'Albo degli organismi associativi che:

- a) Perseguano una o più finalità di cui all'art. 1;
- b) Non abbiano scopo di lucro;
- c) Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

ART. 2 - REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le forme associative che:

- a) Siano regolarmente costituite e registrate ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Romana.
- b) Garantiscano la coerenza dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto vigente.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;
- b) Copia del Certificato rilasciato dall' Agenzia delle Entrate attestante l'assegnazione di Codice fiscale o Partita Iva;
- c) Una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo con la consistenza numerica dell'organismo associativo, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio di amministrazione (o consiglio direttivo);

- d) Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- e) Relazione sull'attività svolta (non necessario per organismi associativi di nuova costituzione);
- f) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici (non necessario per organismi associativi di nuova costituzione);
- g) Attestazione del legale rappresentante dell'organismo associativo che tutta la documentazione prodotta è conforme all'originale con indicazione dell'indirizzo pec (o mail) per la ricezione di informative da parte dell'ente.

L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, previa istruttoria finalizzata alla verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento/sospensione della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'organismo associativo.

La Giunta comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, prende atto dell'elenco degli organismi associativi iscritti all'Albo.

Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo pretorio online.

I termini di iscrizione all'Albo sono aperti.

ART. 3 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

Sarà cura e responsabilità di ciascun organismo associativo già iscritto all'Albo di cui al presente Regolamento, comunicare tempestivamente all'ente ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

L'insieme degli organismi che fanno parte dell'Albo in argomento costituiscono l'Assemblea degli organismi associativi, che può riunirsi periodicamente, per iniziativa propria, su richiesta di un numero di organismi

associativi pari ad un quinto di quelle iscritte all'Albo, indicando gli argomenti da trattare, da sottoporre al Consiglio.

La predetta Assemblea può essere convocata a scopo consultivo per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

ART. 6 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il Comune rileva quale requisito fondamentale, ma non esclusivo, l'iscrizione all'albo per avere accesso a contributi economici erogati con fondi del proprio bilancio.

TITOLO II

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 7 - OGGETTO E FINALITÀ

Le disposizioni regolamentari del presente Titolo, disciplinano l'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, come enunciato all'articolo 12 della Legge 241 del 1990, a favore di organismi che perseguono le finalità di cui all'art. 1 del regolamento.

Sono definiti i criteri, tempi e modalità a cui l'ente, deve attenersi in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Finalità principale è quella di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte di organismi associativi senza scopo di lucro, che perseguono fini di pubblico interesse.

ARTICOLO 8 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può intervenire, a sostegno delle forme di iniziative di collaborazione e sussidiarietà orizzontale previste dal presente Regolamento, mediante il riconoscimento di:

- contributi finanziari straordinari;
- patrocinio.

Il contributo **straordinario**, è concesso per progetti/azioni di particolare interesse unicamente ammissibili nel caso in cui sia riconosciuta la rilevanza dell'iniziativa da realizzare.

Gli avvisi per la presentazione delle domande di contributo devono essere preceduti da apposito provvedimento della Giunta, che approva il programma generale delle iniziative da realizzare.

ARTICOLO 9 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI

Il Comune sostiene gli interventi e le attività che mirano a:

- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, tradizionale, educativo, formativo, ambientale, sociale, sportivo e turistico del territorio;
- valorizzare la condizione giovanile;
- prevenire il fenomeno dello spopolamento nei piccoli centri;

- contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età;
- accrescere il prestigio e l'immagine del territorio nell'interesse collettivo.

ARTICOLO 10 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'assegnazione di contributi di cui al precedente articolo gli organismi associativi per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ambientalistico, turistico, tradizionale, educativo e formativo.

I partiti politici e le organizzazioni sindacali non sono ritenuti soggetti ammissibili.

ARTICOLO 11 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Una volta chiusi i termini di presentazione delle istanze il Responsabile del procedimento, verificato il rispetto dei termini, delle modalità e dei requisiti di ciascuna istanza, procederà all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di massima di seguito riportati e di quelli meglio specificati dal relativo bando.

Criteri
Rispondenza con le finalità indicate nel Progetto approvato e grado di utilità sociale, formativa, culturale, civica
Rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità)
Originalità e innovazione della proposta progettuale
Grado di compartecipazione alle spese
Grado di coinvolgimento di altre organismi associativi, al fine di realizzare un lavoro di rete
Iniziative a favore delle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, anziani, etc.)

ARTICOLO 12 - MOTIVI D'ESCLUSIONE

Verranno ritenuti *non idonei* i soggetti:

- non regolarmente iscritti all'albo;

- per mancanza dei requisiti soggettivi;
- per presentazione domanda oltre i termini stabiliti;
- incoerenza dell'attività proposta rispetto alle finalità che l'ente intende perseguire;
- istanze che, a seguito di istruttoria, non conseguono il punteggio minimo previsto.

Il provvedimento negativo è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME

L'Ufficio competente provvederà, mediante pubblicazione all'albo pretorio, a dare debita comunicazione a tutti i soggetti richiedenti:

- idonei
- non idonei

Entro il termine dei 60 giorni successivi alla realizzazione dell'evento o manifestazione finanziata con i fondi dell'ente, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare regolare documentazione di spesa, nel rispetto di ciò che viene di seguito elencato e meglio specificato nel bando:

- relazione circa l'attività svolte;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo, con in allegato tutte le fatture acquisite, le ricevute fiscali, parcelle di eventuali professionisti;
- dichiarazione dei contributi già ottenuti o ufficialmente riconosciuti da altri enti e istituzioni, per la medesima iniziativa/manifestazione..

In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

Gli uffici possono rideterminare la spesa ammissibile ed il susseguente contributo valutando la pertinenza della spesa documentata. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa prevista a condizione che non siano modificate sostanzialmente le attività inizialmente indicate nella domanda.

Potrà essere prevista l'erogazione di un acconto in misura non superiore al 60% dell'importo assegnato.

Tutta la documentazione (brochure, dépliant, manifesti e quant'altro) prodotta in occasione dell'evento o iniziativa finanziata/patrocinata deve riportare il logo del Comune, secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio competente e riportare la seguente dicitura *“con il contributo del Comune di Romana”*.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi:

- in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti di cui al precedente articolo;
- in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato.

La pronuncia è disposta non oltre 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione

TITOLO III

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI

ART. 15 - FINALITÀ DEL PATROCINIO

Il Patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità sociali, culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali e statutari dell'ente, promosse da soggetti pubblici e privati.

La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per l'ente impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l'assunzione di altre obbligazioni (comunque configurate), né la compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.

È possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio dell'ente, ma anche per quelle che vanno oltre i confini dello stesso, e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del territorio.

Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto dell'ente e del presente regolamento.

ART. 16 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza all'Ufficio protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa, corredata necessariamente dei seguenti documenti:

- a. Statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente ad esclusione di quelli già iscritti all'albo comunale;
- b. fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c. dichiarazione del soggetto richiedente di avvenuta presa visione del presente regolamento e di accettazione delle condizioni previste nel Titolo II relativo al Patrocinio;
- d. dichiarazione del soggetto richiedente se per la medesima iniziativa è stato richiesto o già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, con l'indicazione dell'ente o degli enti in questione;
- e. programma completo dell'iniziativa ed eventuale materiale divulgativo.

La richiesta del Patrocinio comporta l'integrale accettazione da parte del beneficiario delle norme e condizioni del presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ove ritenuta utile ai fini dell'istanza.

Il Patrocinio è concesso con valutazione discrezionale e insindacabile della Giunta, previa istruttoria dell'Ufficio competente per materia.

Il Comune è tenuta a dare formale comunicazione circa l'accoglimento o meno del patrocínio richiesto.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel successivo art. 20 del presente regolamento, la Giunta può altresì revocare il Patrocinio in qualsiasi tempo a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta.

ART. 17 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

La concessione del Patrocinio comporta l'autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare formalmente denominazione e logo del Comune e a fare menzione del Patrocinio apponendo su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa la dicitura ***“Iniziativa realizzata con il patrocínio del Comune di Romana”***.

Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dal Comune; pertanto, il soggetto che ha ottenuto il Patrocinio ha l'obbligo di trasmettere al Comune la bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa.

In caso di riscontrata difformità su detto materiale, il Comune può chiederne la regolarizzazione o inibirne l'utilizzo del logo e della menzione del Patrocinio.

Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa richiesta ed autorizzata, per cui nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni all'iniziativa e/o ai materiali pubblicitari autorizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, che si riserva di riesaminare l'istanza.

ART. 18 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la culpa in vigilando, verso gli organizzatori, il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.

Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o del logo come previsto dal presente regolamento, saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il Comune alla stessa da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di eseguire controlli e verifiche; il soggetto la cui singola iniziativa usufruisce del Patrocinio è tenuto a consentirli, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento delle iniziative o delle pubblicazioni ammesse al Patrocinio stesso, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne ravvisi un uso scorretto in base a quanto previsto nel presente Regolamento e in base ad ogni prerogativa di legge.

ART. 20 - UTILIZZO IMPROPRIO DEL PATROCINIO

L'uso improprio o illegittimo del logo o dei riferimenti del Comune e delle altre forme di comunicazione previste con la concessione del patrocinio, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta la revoca del Patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il Patrocinio per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.

In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il Patrocinio era stato concesso.

ART. 21 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Spett.le

Oggetto: richiesta concessione Patrocinio gratuito

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il ____/____/____, in qualità di (carica sociale) _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Cod. Fisc. _____ P. Iva n. _____

tel. _____ e-mail _____ pec _____

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, preso atto del vigente Regolamento in materia di (di seguito il "Regolamento") e in forza dei poteri di legge e di Statuto

CHIEDE

la concessione del Patrocinio del Comune di romana per

(specificare tipologia e denominazione completa di evento.)

Allo scopo, dopo aver preso visione ed accettato incondizionatamente quanto previsto dal Regolamento e, in particolare il TITOLO ..., articoli dal Al

DICHIARA

1. che l'oggetto del Patrocinio consiste _____
_____ e rientra
nelle iniziative ammesse al Patrocinio di cui all'art. e che rispetta i criteri di cui all'art.
..... del citato Regolamento

2. che per lo stesso : _____

a) non è stato richiesto/ è stato già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato;

b) è stato richiesto/è stato già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, in particolare

dall'ente_____;

3. di aver preso visione del presente regolamento e di accettazione delle condizioni previste nel Titolo... relativo al Patrocinio gratuito;
4. di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. ___ del Reg. UE in calce.

Lì, _____

Firma

14

(Parte da compilare riservata al Comune)

Il Sindaco _____ comunica che la presente domanda per la richiesta di gratuito Patrocinio:

è stata accolta

non è stata accolta

lì, _____

FIRMA

N.B.: Allegare tutta la documentazione per la richiesta di gratuito Patrocinio specificata nel Regolamento da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della data d'utilizzazione.